

STATUTO

**"INVASIONI" SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA S. FRANCESCO
D'ASSISI 1

Numero REA: CS - 201598

Codice fiscale: 02961270788

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ART.7) Le spese dell'atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società coo-	
	perativa ed ammontano approssimativamente ad Euro 800,00 (ottocento/00).	
	I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato statuto dichiarando	
	di averne esatta conoscenza.	
	I comparenti per la sottoscrizione dell'allegato statuto delegano i soci Nardi Mas-	
	simo e Zardetto Roberto.	
	E richiesto	
	io notaio ho redatto quest'atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che, a mia	
	domanda, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sotto-	
	scritto alle ore diciassette e minuti venticinque.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccani-	
	co, occupa due pagine per intero e parte della terza fin qui di un foglio.	
	F.to: Granata Vittorio, Laratta Maurizio, Pasqua Francesco, Zardetto Angelo, Li-	
	bero Silvio, Zardetto Roberto, Massimo Nardi, Stanislao Amato.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità li-	
	mitata denominata " INVASIONI Società Cooperativa Sociale a responsabilità	
	limitata ".	
	ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indirizzo risultante	
	dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque sedi secon-	
	darie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la	

	sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci delibera-	
	re la istituzione e/o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3) La durata della società è fissata in anni novantanove, a decorrere dalla	
	sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in ma-	
	teria di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5) A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi	
	della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6) La Cooperativa non ha finalità di lucro, è retta dai principi di mutualità e	

	dell'assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e	
	culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale eleva-	
	zione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Società ha per oggetto: gestione di ogni attività nel settore ambientale e nel	
	campo dei servizi igienici (pulizia e disinfestazione di spazi pubblici e privati),	
	manutenzione di strade, fogne, verde; manutenzione di fabbricati, ripristini, tin-	
	teggatura ed ogni altra attività connessa all'edilizia e al campo dei servizi. Servizi	
	di facchinaggio e minuta carpenteria; attività teatrali; somministrazione di cibi e	
	bevande; produzione artigianale.	
	ART. 7) La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e fi-	
	nanziarie, atte al raggiungimento degli scopi sociali, ed usufruire di tutti i benefici	
	previsti dalle leggi presenti e future sulla Cooperazione.	
	La Società, inoltre, potrà partecipare a Società, Enti e Consorzi, in qualsiasi forma	
	costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente	
	Statuto Sociale.	
	La Società viene iscritta nel Registro Prefettizio - Sezione Cooperazione Sociale,	
	onde poter usufruire delle agevolazioni previste ai fini tributari, contributivi e fi-	
	nanziari.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 8) Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e supe-	
	riore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'atti-	
	vo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	
	gorie:	

	· Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifi-	
	ca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consen-	
	tita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	· Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4	
	della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenen-	

	za a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno pre-	
	vedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle me-	
	desime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali	
	o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, de-	
	vono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla	
	nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo com-	
	petente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie	
	che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della doman-	
	da di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio	
	mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle nor-	

	me fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	

	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quo-	
	ta e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della coope-	
	rativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali e-	
	venti per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla	
	responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il di-	
	ritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguar-	
	danti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	

	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468	
	c.c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei con-	
	fronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	

	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione	
	o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-	
	no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	
	dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli	
	obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che	
	decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate	
	dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	<i>TITOLO IV</i>	
	<i>PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO</i>	
	ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di	
	gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli e-	
	redi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come	

	contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o di-	
	sposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato	
	dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed e-	
	ventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie	
	quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante	
	la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se	
	permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere auto-	
	rizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si	
	scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	

	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (<i>ed</i>	

	<i>eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'as-</i>	
	<i>semblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo</i>	
	<i>dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istitu-</i>	
	<i>to nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'eser-</i>	
	<i>cizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.</i>	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	
	consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalen-	
	za.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	<i>TITOLO V</i>	
	<i>ORGANI SOCIALI</i>	
	ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i se-	
	guenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni	
	prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Ita-	
	lia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione	

	del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro	
	soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il	
	luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25) Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi	
	compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	
	statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	

	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fat-	
	to richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci	
	e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e	
	rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qua-	
	lunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i	
	quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci.	
	ART. 26) Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può e-	
	sercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota possedu-	
	ta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammonta-	
	re della quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive	

	imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della parte-	
	cipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo	
	dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attri-	
	buito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..	
	ART. 27) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono	
	essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massi-	
	mo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa,	
	che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazio-	
	ne del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche so-	
	ciali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati,	
	con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'As-	

	semblea e dal Segretario.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione compo-	
	sto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto del-	
	la nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assen-	
	za o impedimento.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente riser-	
	vati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi compo-	
	menti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi dele-	
	gati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delega-	
	te le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-	
	bono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	

	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedi-	
	mento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione as-	
	sunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più an-	
	ziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deci-	
	sioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richie-	
	sto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino	
	al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	

	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	
	ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai ter-	
	zi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordi-	
	narne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce	
	la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la	
	gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica	
	per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo	
	indeterminato) ed è rieleggibile: all'amministratore unico spettano la rappresen-	
	tanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.	
	CAPO III	

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-

	ro della giustizia.	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle	
	maggioranze previste dal presente statuto.	
	ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio	
	Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle ta-	
	riffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si ap-	
	plicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento – insolvenza - liquidazione	
	ART. 37) La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciol-	
	ta con deliberazione dell'assemblea.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquida-	
	tori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà es-	
	sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

	zione.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 38) Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si	
	applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono	
	disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	ART. 39) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa so-	
	ciale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquida-	
	zione.	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica	
	messa in liquidazione della società.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TI-	
	TOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative	
	alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifi-	
	che ed integrazioni.	
	F.to: Zardetto Roberto, Massimo Nardi, Stanislao Amato.	
	"Copia su supporto informatico conforme al documento origina-	
	le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi	
	3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Regi-	
	stro delle Imprese"	